



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 16/02/2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Oggetto: Affidamento in Convenzione Consip del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 4, CIG 60664500E9, per l'Ufficio Centralizzato Espropri.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila è costituito dal Comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia dell'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia dell'Aquila e dal Sindaco del comune dell'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune dell'Aquila a tempo determinato e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco dell'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere

dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale della città dell'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al Sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 01/10/2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune dell'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto del Sindaco dell'Aquila n. 156 del 29.12.2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.04.2016 al 31.03.2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici Speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

Vista l'Intesa 7 agosto 2012 sopra richiamata, la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012, ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita Struttura di missione, con sede a L'Aquila;

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

Visto il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le

Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che *“Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”*;

Preso atto che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco dell'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa ampliando le competenze degli US anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di *“Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012”*;

Considerata la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l'urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l'emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2014 con la quale – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo – si è disposta la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è deliberato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera resta efficace per ulteriori due anni;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio del 09/04/2014 con il quale si è decretata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è decretato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera resta efficace per ulteriori due anni;

Considerato, pertanto, che si rende indispensabile e necessaria la prosecuzione delle attività dell'Ufficio Centralizzato Espropri, al fine di garantire la definizione delle procedure espropriative, data la proroga di due anni del termine di cui all'articolo 13, comma 4, del DPR 327/2001 e l'ulteriore efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per altri due anni;

Rilevata la necessità di avvalersi di nr. 1 autoveicolo Fiat Panda per garantire lo svolgimento delle attività proprie dell'Ufficio Centralizzato Espropri attraverso il noleggio senza conducente da affidare ad apposita ditta specializzata e di nr. 1 carta carburante;

Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della Consip S.p.A. in quanto stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, *“per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”*;

Considerato che il Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell'11 giugno 2013, individua, tra i settori merceologici riguardanti i beni e i servizi acquisibili in economia, alla lettera y) dell'Allegato, tra gli altri *“acquisto e manutenzione di mezzi e autoveicoli e servizi connessi”* e alla lettera z) *“acquisto di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per i mezzi di trasporto comunali”*;

Vista la Convenzione “Autoveicoli in noleggio 11” per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 4 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL – Modello D1 Fiat Nuova Panda 1.2, tipologia contrattuale 36 mesi, 60.000 Km, CIG 60664500E9, tra Consip S.p.A. e ALD Automotive Italia S.r.l.;

Visto l'Ordine diretto di acquisto nr. 2748212 del 16/02/2016, protocollo USRA 2031 del 16/02/2016 per l'Ufficio Centralizzato Espropri;

Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Precisato che l'oggetto del contratto consiste nel servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG): ZD2188AA4B;

Ritenuto pertanto di impegnare per il servizio di cui trattasi, per una durata di 36 mesi, l'importo complessivo, iva inclusa, pari ad € 11.104,98 (undicimilacentotrenta/98) e l'importo stimato per il carburante pari ad € 4.680,00 (quattromilaseicentotrenta/00), come meglio specificato nella seguente tabella:

	1 mese		
	iva esclusa	iva 22%	iva inclusa
canone base	€ 189,58	€ 41,71	€ 231,29
fuel card	€ 2,00	€ 0,44	€ 2,44
gomme termiche	€ 10,71	€ 2,36	€ 13,07
copertura assicurativa rca senza franchigia	€ 15,00	€ 3,30	€ 18,30
copertura assicurativa kasko, incendio, furto	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60
consegna a domicilio			
riconsegna a domicilio			
tot generale	€ 247,29	€ 54,40	€ 301,69

36 mesi		
iva esclusa	iva 22%	iva inclusa
€ 6.824,88	€ 1.501,47	€ 8.326,35
€ 72,00	€ 15,84	€ 87,84
€ 385,56	€ 84,82	€ 470,38
€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80
€ 1.080,00	€ 237,60	€ 1.317,60
€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00
€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00
€ 9.102,44	€ 2.002,54	€ 11.104,98

carburante (stimato)		€ 130,00
----------------------	--	----------

	€ 4.680,00
--	------------

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione per l'Ufficio Centralizzato Espropri si provvede a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, articolo 1, comma 1, punto 1.1, alla voce "Copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione" e sulle risorse relative alle economie dell'OPCM 4013/2012 finalizzate agli espropri, pari ad € 90.000.000, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. Di aderire alla Convenzione "Autoveicoli in noleggio 11" per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 4 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL – Modello D1 Fiat Nuova Panda 1.2, tipologia contrattuale 36 mesi, 60.000 Km, CIG 60664500E9, tra Consip S.p.A. e ALD Automotive Italia S.r.l., con Ordine diretto di acquisto nr. 2748212 del 16/02/2016, protocollo USRA 2031 del 16/02/2016, per l'Ufficio Centralizzato Espropri.
3. Di prendere atto che l'oggetto del contratto consiste nel servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente.
4. Di impegnare per il servizio affidato, per una durata di 36 mesi, l'importo complessivo, iva inclusa, pari ad € 11.104,98 (undicimilacentoquattro/98) e l'importo stimato per il carburante pari ad € 4.680,00 (quattromilaseicentoottanta/00), come meglio specificato nella seguente tabella:

	1 mese		
	iva esclusa	iva 22%	iva inclusa
canone base	€ 189,58	€ 41,71	€ 231,29
fuel card	€ 2,00	€ 0,44	€ 2,44
gomme termiche	€ 10,71	€ 2,36	€ 13,07
copertura assicurativa rca senza franchigia	€ 15,00	€ 3,30	€ 18,30
copertura assicurativa kasko, incendio, furto	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60
consegna a domicilio			
riconsegna a domicilio			
tot generale	€ 247,29	€ 54,40	€ 301,69

	36 mesi		
	iva esclusa	iva 22%	iva inclusa
	€ 6.824,88	€ 1.501,47	€ 8.326,35
	€ 72,00	€ 15,84	€ 87,84
	€ 385,56	€ 84,82	€ 470,38
	€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80
	€ 1.080,00	€ 237,60	€ 1.317,60
	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00
	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00
	€ 9.102,44	€ 2.002,54	€ 11.104,98

carburante (stimato)			€ 130,00
----------------------	--	--	----------

		€ 4.680,00
--	--	------------

5. Agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione per l'Ufficio Centralizzato Espropri si provvede a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre

2012, articolo 1, comma 1, punto 1.1, alla voce "Copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione" e sulle risorse relative alle economie dell'OPCM 4013/2012 finalizzate agli espropri, pari ad € 90.000.000, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 16/02/2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

